



IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

Concernente la cessazione dell'obbligo di francare le lettere fino al confine nella corrispondenza

- a. fra l'Austria e la Francia, l'Algeria, la Gran Bretagna, i Possedimenti e le Colonie Inglesi;
- b. Xeres, Salonicchio e Costantinopoli per la via di Belgrado, non che la determinazione dei diritti esteri di porto.

Per facilitare il commercio epistolare tra gli Stati Austriaci e la Francia, l'Algeria, la Gran Bretagna ed i Possedimenti e le Colonie Inglesi è stato concluso il 30 novembre p.º p.º a Parigi un Concordato onde far cessare l'obbligo di francare le lettere che si spediscono dall'uno all'altro di detti Stati, e regolare di conformità le tasse delle lettere di transito, il qual Concordato, inerentemente al Dispaccio 20 gennajo di quest'anno, n.º 371 dell'Eccelsa Presidenza dell'I. R. Aulica Camera generale, dovrà andare in attività col 1.º del prossimo venturo aprile.

A senso del medesimo Dispaccio fu del pari convenuto di far cessare l'obbligo di francare le lettere che si scambiano col corso postale per la via di Belgrado tra l'Austria, Costantinopoli, Salonicchio e Xeres, e di ribassare le tasse per quelle che si scambiano tra Bukarest, Botutschany, Jassy, Gallacz e i corrispondenti confini Austriaci, il che pure dovrà rendersi operativo a datare dal 1.º aprile prossimo venturo.

In relazione alle cose determinate in proposito si reca a pubblica notizia quanto segue:

A. Carteggio fra l'Austria, la Francia e la Gran Bretagna.

1.º Col 1.º del p.º v.º aprile cesserà l'obbligo di francare le lettere che dall'Austria si spediscono in Francia, nell'Algeria, nella Gran Bretagna, nei Possedimenti e nelle Colonie Inglesi della Giamaica, del Canada, del Nuovo Brunswick, della Nuova Scozia, dell'Isola del Principe Odoardo, della Terranuova, che da questi Paesi giungono nell'Austria; e potranno le lettere dirette nei detti Paesi essere consegnate agl'II. RR. Uffici postali senza di regola pagar diritti di porto, a meno che i mittenti non volessero far pervenire le lettere franche di porto ai destinatari, o che per quanto verrà prescritto più sotto non incumbesse loro l'obbligo di francarle in tutto od in parte.

2.º Quanto alle lettere che dall'Austria si spediscono in Ispagna, in Portogallo ed a Gibilterra, oppure in Paesi oltremare (eccettuati i Possedimenti e le Colonie Inglesi restè indicati) continuerà per ora a sussistere l'obbligo di francarle; e quindi per le lettere dirette per la Spagna, pel Portogallo o per Gibilterra si pagheranno le tasse pel loro trasporto dal luogo in cui vengono impostate nell'Austria fino ai confini della Spagna e per le altre fino al luogo di sbarco.

3.º Per le lettere provenienti dai Paesi indicati al n.º 1.º, delle quali all'atto dell'impostazione non si fosse pagato il porto di tassa, non che per quelle procedenti dai Paesi nominati al n.º 2.º, coloro a cui sono dirette nell'Austria dovranno pagare gl'inerenti diritti esteri di porto e di transito in uno a quello interno di porto: all'opposto si consegneranno loro franche da tasse le lettere che verranno dagli Stati indicati al n.º 1.º

4.º I diritti esteri di porto e di transito per le lettere che pervengono non francate si fissano come segue:

a)	per quelle procedenti dalla Francia e dall'Algeria	carant. 20
b)	" dalla Gran Bretagna	" 26
c)	" dai Possedimenti e dalle Colonie Inglesi	" 47
d)	" da altri Paesi e Colonie oltremare	" 43
e)	" dalla Spagna, dal Portogallo e da Gibilterra	" 20
f)	" dal Belgio e dal Lussemburgo	" 20

Questi diritti sono stabiliti per le lettere semplici del peso di $\frac{1}{2}$ lotto; per quelle aventi un peso maggiore la tassa cresce della metà, se non oltrepassano $\frac{3}{4}$ di lotto; del doppio, se pesano da $\frac{3}{4}$ a un lotto; e così progressivamente per ogni $\frac{1}{2}$ lotto di più aumenta di tanto quanto importa il diritto di una lettera semplice.

5.º Per la tassa interna di porto, giusta le norme generali vigenti intorno questa materia, si pagheranno o 6 o 12 carantani, secondo la diversa distanza dei luoghi della Monarchia Austriaca dai rispettivi confini.

6.º Per le lettere che dovranno essere francate fino al luogo del loro indirizzo posto negli Stati accennati sotto le lettere a, b e c, o quanto ai paesi indicati sotto le susseguenti d ed e fino ai confini più sopra avvertiti, chi le imposta dovrà pagare i diritti esteri di porto e di transito oltre la tassa interna di porto.

7.º Per i campioni che provengono o che si mandano negli Stati più volte menzionati, e per quali dovrà medesimamente cessare l'obbligo di francarli, i diritti esteri sono ribassati di due terzi, eccettuati quelli dei campioni che arrivano o sortono per l'Inghilterra, nei Possedimenti e per le Colonie Inglesi, che dovranno essere pagati per intero. La tassa interna di porto sarà da pagarsi per questi giusta il prescritto dal vigente Regolamento.

8.º Le gazzette, i giornali, i libri in rustico e le altre opere stampate, che sotto fascia in croce vengono consegnati agl'II. RR. Uffici postali per essere spediti in Francia od altrove per quella via, devono francarsi, e si pagheranno così per essi, come per le spedizioni di simil genere che provengono dalla Francia o d'altronde, ma per la stessa via, i diritti portati dall'ossequiato Dispaccio dell'I. R. Aulica Camera generale del 22 luglio 1842, n.º $\frac{5130}{P. R.}$

9.º Le lettere raccomandate che devono spedirsi in Francia, nell'Algeria, nella Gran Bretagna, nei Possedimenti e nelle Colonie Inglesi devono francarsi fino al luogo del loro indirizzo; e quelle da mandarsi in altri Paesi oltremare, in Ispagna, in Portogallo ed a Gibilterra fino ai punti stabiliti per le lettere semplici dirette per essi. Per quelle che si spediscono in Francia e nell'Algeria sarà da pagarsi interinamente doppio il diritto francese di porto.

10.º Le Autorità e le persone che sono soggette a diritto di porto, se vogliono spedire lettere ad Autorità esistenti nell'uno o nell'altro dei Paesi nominati sotto le lettere a, b e c,

Milano, il 28 marzo 1844.

IL CONTE DI SPAUR,
GOVERNATORE.

IL CONTE MONTECUCCOLI, Vicepresidente.

dovranno pagare all'atto dell'impostazione le tasse pel loro trasporto fino al luogo del loro indirizzo, giacchè altrimenti si espongono al pericolo che le Autorità non le accettino per non essere state francate, e che vengano quindi spedite di ritorno.

11.º Sulle lettere che si vogliono mandare in Paesi oltremare col mezzo di bastimenti mercantili o di pacchebotti regolari che salpano dai porti dell'Inghilterra, si scriveranno da chi le imposta le parole « *Voie d'Angleterre* »; che se si manderanno su bastimenti mercantili, si aggiungeranno queste altre « *Bâtiment de commerce* » oppure « *Private Ships* », e si pagheranno da chi le imposta le tasse anche per le lettere dirette nei Possedimenti e per le Colonie Inglesi.

B. Carteggio fra gli Stati Austriaci, Costantinopoli, Salonicchio e Xeres.

12.º L'obbligo che ha sussistito finora nel carteggio fra gli Stati Austriaci, Costantinopoli, Salonicchio e Xeres di francare le lettere fino al confine, cesserà col primo del p.º v.º aprile, ma per quelle che provengono o che sono dirette per Costantinopoli cesserà solo in quanto si spediscono colla *Posta di terra* per la via di Belgrado. Sarà pertanto libero alle parti d'impostar le lettere senza pagar tasse, oppure di pagarle tutte, stantechè non sarà più permesso di francar le lettere solo in parte, ossia fino ai confini soltanto.

13.º Il carteggio ch'è diretto o che procede da Smirne, e così pure le lettere che si spediscono coi Vapori del Lloyd Austriaco per Alessandria, Costantinopoli e le Isole Jonie, o di colà si trasportano in Austria, soggiacciono interinamente all'obbligo di francarle, e per esse si dovranno pagare i diritti in corso.

14.º Si francano per intero le lettere che dagli Stati Austriaci si mandano a Costantinopoli, Salonicchio ed a Xeres con pagare la tassa interna austriaca di porto e quella stabilita pel loro inoltro nel Territorio Ottomano.

15.º Per le lettere che da quelle tre città pervengono in Austria a chi sono dirette senz'essere state francate allorchè furono impostate, dovranno quelli che le ricevono pagare amendue le tasse indicate al numero antecedente: quelle francate si consegneranno senza esigere diritti di porto.

16.º La tassa interna austriaca di porto consiste in 6 carantani per quei luoghi che non sono distanti più di 20 miglia tedesche dai confini presso Semelino ed in 12 per quelli più lontani. La tassa pel trasporto delle lettere sul Territorio Ottomano è anch'essa di 12 carantani per ogni lettera semplice del peso di mezzo lotto. Per quelle che pesano di più le tasse tanto austriaca che ottomana crescono nella progressione indicata dal Regolamento sui diritti di porto.

17.º Per le gazzette, per i giornali, per i libri in rustico e per le altre opere scritte, non che per i campioni che si consegnano sotto fascia in croce agl'II. RR. Uffici postali, perchè siano spediti in Turchia all'una o all'altra di quelle tre città, si pagheranno all'atto della loro impostazione le tasse indicate al numero antecedente. Per le spedizioni di simil genere di maggior peso si osserveranno le prescrizioni del Regolamento suddetto.

18.º Le lettere che da Autorità o da privati non esenti dalle tasse di porto si diriggono all'I. R. Internunziatura, agl'II. RR. Consolati, a S. A. il Gran Sultano, ai suoi Ministri, alle Autorità ottomane, od in fine al Clero dei Conventi dei Mendicanti, dovranno essere francate fino al luogo di loro indirizzo.

C. Carteggio fra gli Stati Austriaci e la Moldavia e Valachia.

19.º Rispetto alle lettere che si scambiano fra l'Austria, Bukarest, Botutschany, Jassy e Galacz l'obbligo di francarle fu già tolto, ed è stato ritenuto che tanto si possano interinamente francare quelle lettere con pagare le tasse interne austriache di porto e quelle pel loro trasporto in quei due Principati, quanto lasciare tal cura a chi sono dirette. E questo dovrà osservarsi anche in avvenire.

20.º Le tasse interne di porto si pagheranno ancora giusta la vigente Tariffa generale; all'opposto le tasse pel trasporto delle lettere pel territorio dei due Principati vengono per ogni lettera semplice del peso di mezzo lotto ribassate come segue:

	per le lettere che dal confine giungono a Galacz	carant. 10
	" " " " " " " a Jassy e Bukarest	" 6
	" " " " " " " a Botutschany	" 3

21.º Per le lettere ch'ecedono il peso di mezzo lotto le tasse indicate al numero precedente crescono nella progressione accennata nella Tariffa generale; e circa le spedizioni di campioni, gazzette, giornali e di altre opere stampate si osserveranno le norme contenute nel Regolamento sulle tasse.

SPADACINI, Consigliere di Governo.